

R.G. n. 462/08 - S.U.L.P.M. c. Com. Rionero In Vulture



Com. - 26/5/08

TRIBUNALE DI MELFI
IL GIUDICE UNICO
in funzione di giudice del lavoro

- Esaminati gli atti del procedimento sopra indicato;
- Visto l'art. 28 L. 300/1970;
- Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 agosto 2008, ha pronunciato il seguente

DECRETO

FATTO

Con ricorso urgente proposto a norma dell'art. 28 della legge 300/1970 in data 22.8.08, il S.U.L.P.M. (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale) ha chiesto dichiararsi inefficace il regolamento sull'organizzazione del corpo di polizia municipale adottato dal Comune di Rionero in Vulture con delibera n. 168 del 22.7.08, inibirsi al detto ente di reiterare la condotta antisindacale posta in essere e ordinarsi allo stesso di indire un nuovo tavolo di concertazione entro dieci giorni dal deposito dell'emanando provvedimento giudiziario, oltre che la pubblicazione dello stesso, per una sola volta, su tre quotidiani nazionali.

A sostegno di tali richieste il ricorrente ha esposto che: In data 17.7.08 il suo responsabile territoriale, sig. Carmine Casolino, aveva saputo, in modo del tutto casuale, che l'amministrazione comunale aveva intenzione di approvare un nuovo regolamento relativo all'organizzazione del corpo di polizia municipale operante nel comune in questione; in data 21.7.08 il medesimo responsabile territoriale aveva comunicato all'amministrazione *de qua*, con missiva debitamente protocollata, che l'organizzazione sindacale da lui rappresentata non aveva ricevuto alcuna comunicazione preventiva volta ad attivare la concertazione necessaria in vista dell'approvazione del nuovo regolamento di polizia municipale e che tale comportamento rappresentava una grave violazione di quanto previsto dall'art. 7 del contratto collettivo nazionale di settore (comparto regioni ed enti locali); ciò nonostante, con la delibera sopra menzionata l'ente resistente aveva adottato il contestato nuovo regolamento.

Il Comune di Rionero non si è costituito.

All'udienza sopra indicata il giudice designato si è quindi riservato la decisione sulla base della documentazione in atti.

1/2

R.G. n. 462/08 - S.U.L.P.M. c. Com. Rionero in Vulture

DIRITTO

1. Occorre premettere che nell'attuale elaborazione giurisprudenziale è un dato ormai acquisito che la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi d'informazione e consultazione sindacale in materie che siano oggetto, per espressa previsione legislativa o contrattuale, di preventiva concertazione con le organizzazioni sindacali, costituisce comportamento rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 (cosiddetto *statuto dei lavoratori*), venendo in tal caso lesi diritti che appaiono strumentali al pieno e completo esercizio, da parte del sindacato, delle prerogative di rappresentanza e tutela dei diritti dei lavoratori (v., per es., *Cass. lav. 9991/1998*, con riguardo a fattispecie in cui la parte convenuta era, come nel caso in esame, un'amministrazione pubblica).

Al riguardo si osserva che anche nel campo della p.a. l'area dei diritti sindacali non si esaurisce più nello svolgimento dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, ma si estende anche a tutti i casi in cui si consolidino in favore del sindacato posizioni soggettive tutelate da una norma legislativa o contrattuale, anche solo di carattere procedimentale e non decisionale, nel limite cioè della sola consultazione e non anche della concertazione sul merito della decisione.

In questo quadro, il preventivo esame delle cosiddette parti sociali rappresenta, ove previsto, un aspetto ineludibile nella determinazione definitiva del titolare del potere di decisione e il mancato rispetto di tale disciplina, in quanto (a prescindere da ogni valutazione sulla legittimità del provvedimento) esautorava il diritto d'informazione e consultazione del sindacato, viene a incidere sulla sfera patrimoniale di questo, intesa in senso civilistico, e quindi anche sul suo diritto all'immagine e al rispetto della sua funzione, appunto vulnerati dall'altrui inosservanza delle regole che ne garantiscono l'esercizio.

Ciò premesso, con riguardo al caso di specie va in primo luogo notato che dagli atti di causa si evince che anche l'amministrazione resistente ha consapevolezza che, a norma dell'art. 7 del contratto collettivo nazionale di settore, nella materia in oggetto vi era l'obbligo, a suo carico, di informare in via preventiva (anche) il sindacato ricorrente. In particolare, ciò emerge con chiarezza dalla premessa della delibera con cui la detta amministrazione ha approvato il nuovo regolamento (*doc. 3, produzione ricorrente*) e in ogni caso, stante la mancata costituzione della resistente (che si è limitato a conferire una generica delega al comandante della polizia municipale, il quale in udienza si è peraltro limitato a chiedere un rinvio del procedimento adducendo l'attuale - e ingiustificata - indisponibilità della documentazione relativa alla vicenda controversa), non è stato oggetto di specifica contestazione nell'attuale sede, con la conseguenza che il dato in questione è da ritenere pacifico.

R.G. n. 462/08 - S.U.L.P.M. c. Com. Rionero in Vulture

A fronte di tale obbligo, non risulta, quanto meno in base alla documentazione versata agli atti, che l'amministrazione pubblica abbia provveduto a informare preventivamente il sindacato ricorrente della propria volontà di adottare un nuovo regolamento in materia di organizzazione del corpo di polizia municipale, onde potesse correttamente instaurarsi la concertazione prevista dal citato art. 7, e ciò nonostante la diffida pervenuta all'amministrazione stessa (*doc. 2*).

Ne consegue allora che nella specie vi è stata una concreta violazione delle prerogative sindacali di rappresentanza e tutela dei lavoratori, rilevante in rapporto alla previsione dell'art. 28 dello Statuto a prescindere da ogni valutazione su elementi di ordine soggettivo.

A quest'ultimo riguardo è utile precisare che per integrare gli estremi della condotta antisindacale prevista da tale articolo è sufficiente che il comportamento contestato leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, in quanto la natura inibitoria dell'azione posta a tutela della libertà sindacale induce a ritenere che ai fini della configurabilità di un comportamento antisindacale sia irrilevante l'elemento psicologico del datore di lavoro: ciò che il giudice deve accertare è pertanto l'obiettivo idoneità della condotta denunciata a produrre il risultato che la legge intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale o del diritto di sciopero (*Cass. S.U. 5295/97*).

2.a. Sul piano delle misure volte a rimuovere gli effetti lesivi della riscontrata condotta antisindacale, rilevato che a carico dell'amministrazione convenuta vi è un obbligo di preventiva informazione finalizzato all'instaurazione di un tavolo di concertazione cui possa eventualmente partecipare anche il sindacato che ne è destinatario, va disposto che l'amministrazione stessa rinnovi la procedura di concertazione sindacale propedeutica all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione del corpo di polizia municipale, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e secondo modalità che ne permettano anche al sindacato ricorrente l'eventuale partecipazione.

2.b. Per quanto riguarda l'istanza di pubblicazione dell'emanando provvedimento "su tre quotidiani nazionali", tenuto conto del carattere sostanzialmente locale della vertenza e che tale sanzione è espressamente prevista dal legislatore solo in caso di condanna penale conseguente all'inottemperanza del decreto emesso *ex art. 28* (v. art. cit., comma 5), la stessa non può trovare accoglimento.



4-SET-2008 12:22 DA :

A:0818613834

R.G. n. 462/08 - S.U.L.P.M. c. Com. Rionero in Vulture

Quanto alle spese di lite, infine, sono poste a carico dell'amministrazione convenuta in quanto parte soccombente e in mancanza di nota specifica vengono liquidate d'ufficio nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura e al valore della controversia.

P. Q. M.

A. In accoglimento del ricorso, dichiara antisindacale la condotta per cui causa e per l'effetto dispone che il Comune di Rionero in Vulture proceda a rinnovare la concertazione propedeutica all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione del corpo di polizia municipale, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto e con modalità che ne permettano anche al sindacato ricorrente l'eventuale partecipazione.

B. Condanna l'ente resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 900,00 (di cui € 450,00 per diritti e il residuo per onorari), oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.v.a. e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.

Melfi, 3 settembre 2008

IL GIU.
dr. Antonio Riccio

TRIBUNALE DI MELFI

Dep.to in Cancelleria

IL CANCELLIERE GI
IL CANCELLIERE CI
- Dott. Michele Festa -